



Bruxelles, 10.12.2021
COM(2021) 785 final

2021/0413 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (di seguito, "NPFC") nel periodo 2022-2027, al fine di adottare misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale

Con l'istituzione della NPFC, la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (di seguito, "convenzione NPFC"), entrata in vigore il 19 luglio 2015, intende garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione.

L'Unione è parte contraente della NPFC, avendo ratificato la convenzione a norma della decisione 2022/XX/UE del Consiglio¹.

2.2. La NPFC

La convenzione NPFC ha istituito la NPFC per la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. La NPFC adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche di sua competenza.

In quanto membro della NPFC l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La NPFC adotta le sue decisioni per consenso; essa tuttavia può adottare decisioni a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, salvo nei casi in cui la convenzione NPFC preveda espressamente il consenso.

2.3. Le decisioni della NPFC

La NPFC ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione NPFC le misure entrano in vigore 90 giorni dopo la data in cui la NPFC ne ha dato comunicazione alle parti contraenti.

Se un membro della NPFC presenta un'obiezione contro una decisione con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data in cui la decisione diventa vincolante, la decisione non diventa vincolante per tale membro per quanto attiene all'ambito dell'obiezione. Le obiezioni possono fondarsi unicamente sul fatto che la decisione è in contrasto con le disposizioni della convenzione NPFC, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 o dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995, o che essa, per forma o contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei confronti del membro che le ha formulate.

¹ Decisione 2022/XX/UE del Consiglio, del [...] febbraio 2022, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L [...] del [...], pag. [...]) [la decisione di adesione è prevista entro metà febbraio 2022; il presente mandato sarà adottato in seguito all'adesione].

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) sarà definita secondo un approccio a due livelli.

Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione sarà successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che saranno discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NPFC. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La NPFC è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione NPFC.

Gli atti che la NPFC è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 8 della convenzione NPFC e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare:

- sul regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata³ (INN);
- sul regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁴; e
- sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne⁵.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

³ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁴ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁵ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NPFC.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 9784/17.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2022/XX/UE del Consiglio del [...] febbraio 2022⁶ l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (di seguito, "convenzione NPFC"), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (di seguito, "NPFC").
- (2) La NPFC è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e di gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione NPFC. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di cattura che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e a far sì che le attività alieutiche abbiano uno scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

⁶ Decisione 2022/XX/UE del Consiglio, del [...] febbraio 2022, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L [...] del [...], pag. [...]) [la decisione di adesione è prevista per febbraio 2022].

⁷ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁸ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione⁹, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*¹⁰ fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della NPFC per il periodo 2022-2027, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della NPFC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹¹; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹²; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
- (7) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NPFC e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NPFC, è opportuno stabilire, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), procedure di definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2022-2027,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) è riportata nell'allegato I.

⁸ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁹ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

¹⁰ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

¹¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹² Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della NPFC avviene in conformità all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NPFC nel 2028.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*